



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erminia Ceci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **867/2023** promossa da:

[...]

Parte_1 rappresentati e difesi dall' avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza alla [redacted]

ATTORE

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in Venezia Mestre alla via [redacted] e per essa n.q. di mandataria di *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con studio in Cosenza alla via [redacted]

CONVENUTO

Controparte_3, **in persona del suo titolare**

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

CONCLUSIONI: come in atti

OGGETTO: opposizione a d.i. – contratti bancari

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10.03.2023, i sigg.ri *Parte_1* e *Parte_1* si oppongono al decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 02.1.2023 iscritto al n. R.G. 5024/2022 emesso dall'intestato Tribunale con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 9.172,70 oltre le spese del procedimento e onorari di difesa, e successive occorrenze, a seguito del mancato pagamento dei ratei di

finanziamento stipulato con la **CP_4** e chiedono di accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità e/o revocabilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti ex artt. 633 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo; sempre in via principale, gli oppositori si oppongono alla provvisoria esecutività del decreto opposto e chiedono di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito posto a fondamento del decreto monitorio. Gli oppositori chiedono, altresì, di essere autorizzati alla chiamata del terzo "**██████████**" con fissazione di nuova udienza per consentire ex art. 269 cpc. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta del 22/06/2023, si costituiva l'opposta **Controparte_1** e per essa quale mandataria la **Controparte_2** nella qualità di cessionaria di **CP_5** a sua volta cessionaria di **CP_4**, chiedendo, in via principale e nel merito, il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto; sempre nel merito, concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo, in ogni caso, condannare il sig. **Parte_1** ed il sig. **Parte_1** al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

Il giudice autorizzava la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c della concessionaria "Auto **CP_6** la quale, ricevuta copia dell'atto di citazione ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.

All'udienza di prima comparizione del 27 giugno 2023, innanzi al dott. Antonio Sammarro, il difensore di parte opponente insisteva nella richiesta in chiamata in causa di terzo ex art. 269 cpc della Concessionaria "**██████████**" ed il G.I. . autorizzava la chiamata rinviando all'udienza del 5.12.2023.

In tale udienza, codesto giudicante rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto per i motivi esposti in ordinanza in atti assegnando termine di cui all'art. 5 D.Lgs n. 55/2010.

All'udienza di verifica fissata al 12.3.2024, il difensore di parte opponente eccepiva la tardività della procedura di mediazione obbligatoria.

Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, all'udienza del 24.9.2024, invitate dal G.I. la parti a precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione di termini ex art. 190 cpc.

La domanda va dichiarata improcedibile.

La presente controversia, in quanto rientrante in materia di contratti bancari, è soggetta alla disciplina in tema di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.L.vo 28/10.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi di mediazione obbligatoria è soddisfatta se la procedura viene esperita *entro l'udienza* di rinvio fissata dal giudice.

Nell'intervallo temporale compreso tra le due udienze del 5.12.2023 e del 12.3.2024 la procedura di mediazione non è stata avviata, pur avendo parte opposta chiesto all'udienza di verifica all'uopo fissata rinvio per produrre telematicamente il verbale di mediazione.

Rimane documentalmente provato che parte opposta ha presentato l'istanza di mediazione il giorno stesso entro il quale andava promossa, ovvero il 12.03.2024, alle ore 12,53, ovvero dopo la chiusura del verbale d'udienza.

L'iniziativa assunta dall'opposta nella medesima giornata di verifica della conclusione del procedimento, con istanza di mediazione depositata in parti data in orario successivo alla chiusura dell'udienza (cfr. verbale dell'incontro tenutosi in data 3.4.2024 dinanzi all'Organismo adito e convocazione all'incontro di mediazione prodotto da parte opponente del 12.3.2024) va dichiarata intempestiva.

Sebbene debba escludersi la perentorietà del detto termine di 15 giorni, perchè possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità è comunque necessario che il primo incontro dinanzi al mediatore si svolga prima dell'udienza di rinvio, con la conseguenza che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (cfr. Cass. 40035/21 che ha enunciato tali principi in tema di mediazione obbligatoria ope iudicis, per la cui applicabilità all'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege cfr. Cass. 9102/23).

Pertanto, considerato che l'onere di promuovere la procedura di mediazione gravava sulla odierna opposta (cfr. Cass., Sez. Un., 19596/20), la domanda dalla stessa proposta deve essere dichiarata improcedibile in accoglimento della eccezione tempestivamente formulata dall'opponente.

Ne consegue che nel caso di specie, l'istanza di mediazione è stata presentata dopo la conclusione dell'udienza del 12.03.2024, appositamente fissata come termine entro il quale esperire la mediazione, a nulla rilevando che vi sia stato un successivo rinvio ad altra udienza, ovvero all'udienza del 07.05.2024 deputato esclusivamente alla produzione del verbale di mediazione ed all'eventuale prosieguo istruttorio.

Sul punto la Suprema Corte statuisce che *“ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo”* (cfr. Cass. Civile, sentenza n. 40035/2021).

In ultimo, giova mettere in rilievo che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, parte opposta si limitava a riportarsi a tutte le difese ed eccezioni svolte circa la non perentorietà del termini di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 ed insistendo sul disconoscimento di firma operato, peraltro, da parte opponente sin dal primo atto difensivo in maniera chiara e formale (Cass. cfr. Corte di cassazione civile,

sez. II, 27 maggio 2016 n. 11048; Cass. civ., sez. I, ord., 8 luglio 2024 n. 18491) e su cui codesto giudicante fondava il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione di cui al verbale di causa del 5.12.2023.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo, ogni altro motivo assorbito e reietto.

La controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 02.1.2023 iscritto al n. R.G. 5024/2022;

-compensa le spese processuali.

Cosenza, 30 settembre 2024

Il Giudice on.
dott.ssa Erminia Ceci